

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI LANCIANO**

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di grado di appello, iscritta al n. *omissis* ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2016, vertente

**TRA**

SOCIETA' SPA

*Appellante*

**E**

BANCA

*Appellata*

**NONCHE**

TIZIO

*Appellato Contumace*

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lanciano n. *omissis*.

**CONCLUSIONI:** all'udienza di precisazione delle conclusioni del 18 dicembre 2017 i procuratori delle parti concludevano come da verbale.

**RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

Con atto di citazione ritualmente notificato la SOCIETA' SPA conveniva in giudizio, davanti a questo Tribunale, la BANCA, in persona del legale rappresentante "*pro tempore*", e proponeva appello avverso la sentenza n. *omissis* con cui il Giudice di Pace di Lanciano aveva respinto la domanda proposta dalla *omissis* incorporata dall'odierna appellante, volta ad ottenere - previo accertamento della responsabilità della BANCA in ordine al pagamento dell'assegno di traenza n. *omissis* - la condanna della stessa al risarcimento dei danni patiti per effetto dell'incasso del suddetto titolo da parte di un soggetto diverso dall'effettivo beneficiario.

In particolare, in primo grado l'istante sosteneva di avere emesso il citato assegno, intestato a *omissis*, per regolare il sinistro indicato in atti, e che il titolo era stato posto all'incasso presso la convenuta dopo essere stato contraffatto, nel nome del beneficiario, da tale *omissis* sulla scorta di tanto, la società sosteneva la responsabilità della banca che, nella negoziazione del titolo, aveva colpevolmente mancato di rilevarne la contraffazione, così arrecando pregiudizio alla compagnia di assicurazioni, costretta ad emettere un secondo assegno in favore del legittimo beneficiario.

A sostegno del proposto gravame, l'appellante deduceva la contraddizione tra quanto statuito nella sentenza circa la contraffazione del titolo per cui è causa e la sua rilevabilità con la dovuta diligenza dell'esperto banchiere di cui all'art. 1176, comma 2, cc, nemmeno richiamata

*Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Cordisco, n. 292 dell'8 agosto 2018*

dal primo giudice; la non corretta applicazione dell'art. 43, comma 2, RD n.1736/33, nel quale andrebbe ravvisato il fondamento giuridico della responsabilità della banca; la non congruità della statuizione sulle spese legali, integralmente compensate dal giudice di prime cure. Da ultimo, l'appellante riteneva la sussistenza, in *re ipsa*, del danno subito.

Chiedeva, pertanto, in integrale riforma della sentenza impugnata, la condanna della banca al pagamento, in suo favore, della somma di euro 2.250,00, oltre accessori, con vittoria di spese del doppio grado del giudizio.

Costituitasi in giudizio, la BANCA eccepiva, in primo luogo, l'inammissibilità dell'appello e contestava, quanto al merito, puntualmente l'assunto avversario, ritenendo la bontà dell'operato del primo giudice; in via subordinata, in caso di ammissibilità e fondatezza del gravame, dispiegava appello incidentale volto ad accertare il proprio diritto di rivalsa nei confronti di *omissis* con conseguente condanna dello stesso a manlevare la BANCA stessa dalle conseguenze economiche e pregiudizievoli derivanti dalla presente controversia.

Il TIZIO non si costituiva in giudizio e con ordinanza del 20 febbraio 2017 veniva dichiarato contumace.

Il Tribunale è chiamato, in primo luogo, a pronunciarsi in ordine all'eccezione di inammissibilità dell'appello, che deve ritenersi destituita di fondamento; infatti, pur in assenza di una formale osservanza dell'art. 342 c.p.c., sotto il profilo sostanziale sono individuabili le parti della sentenza oggetto di impugnazione e le modifiche che vengono richieste oltre all'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge asseritamente compiuta dal primo giudice e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Quanto al merito, il gravame è infondato e, pertanto, deve essere rigettato.

Ed invero, con riferimento al primo motivo di impugnazione, la sentenza di prime cure ha affermato che la banca possa essere ritenuta responsabile *"non a fronte di una mera alterazione del titolo ma solo nei casi in cui tale alterazione sia rilevabile "ictu oculi", in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo"*.

Sulla base di tali principi, il Giudice di Pace ha escluso la responsabilità della BANCA poiché, come accertato dalla CTU esperita in primo grado, **le alterazioni riscontrate sul titolo per cui è causa sono state realizzate con molta abilità** e sono state rilevate con l'utilizzo di strumentazione ottica specializzata *"in grado, grazie all'elevato indice di ingrandimento e all'altissima risoluzione d'immagine, di far percepire le alterazioni operate..."* (così alla p. 33 dell'elaborato).

Ebbene, il Tribunale ritiene che il Giudice di Pace, così statuendo, abbia fatto corretta applicazione dei consolidati principi affermati della più recente giurisprudenza in materia, secondo cui la banca alla quale sia presentato per l'incasso un assegno bancario è tenuta a pagarlo se l'eventuale irregolarità (falsificazione o alterazione) dei requisiti esteriori non sia rilevabile con la normale diligenza inerente all'attività bancaria, che coincide con la diligenza media, non essendo l'istituto di credito tenuto a predisporre particolari attrezzature idonee ad evidenziare il falso, né richiedendosi che i suoi dipendenti abbiano una particolare competenza in grafologia.

Nella specie, tenuto conto delle emergenze processuali, deve ritenersi che la condotta della BANCA sia stata adeguata al canone di diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, cpc; infatti, *"il modello di comportamento del buon banchiere non comporta un inasprimento del concetto di media o normale diligenza ma la commisurazione di quel canone di normalità"*

*Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Cordisco, n. 292 dell'8 agosto 2018*

*allo svolgimento professionale dell'attività bancaria e consiste in ciò che si può normalmente pretendere da un esaminatore attento e previdente nell'esercizio di tale professione. In questa prospettiva, gli impiegati di banca preposti al pagamento degli assegni non sono tenuti a dotarsi di una solida competenza grafologica, potendosi far loro carico soltanto di non aver rilevato nel titolo pagato difformità morfologiche strutturali della scrittura oppure cancellature visibilmente apparenti o accertabili con media capacità o con normale buon senso" (Cass. cit., in motivazione), il che nella specie non è stato.*

Sulla scorta di tanto e considerato, per altro verso, che non sono emerse né vi erano altre anomalie relativamente all'operazione posta in essere dal TIZIO, devono condividersi le conclusioni cui è pervenuto il Giudice di Pace.

Privo di pregio appare anche il secondo motivo di impugnazione.

Sul punto, infatti, giova ricordare che "In tema di assegno non trasferibile, l'art. 43, comma 2, R.D. n. 1736 del 1933 – secondo il quale colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento non costituisce deroga ai principi generali in ordine all'identificazione del presentatore dei titoli a legittimazione nominale, atteso che l'espressione va intesa con riferimento alla legittimazione cartolare; pertanto, in base al principio generale di cui all'art. 1992, comma 2, c.c., deve considerarsi liberatorio il pagamento eseguito a chi sia apparso legittimo prenditore a seguito di diligente identificazione" (Cass. n.12806/16).

Pertanto, "nel caso di falsificazione o alterazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1176 c.c., comma 2, e art. 1992 c.c., comma 2, in virtù, delle quali il pagamento eseguito in favore di un soggetto diverso dal beneficiario dell'assegno, ma apparentemente legittimato in base alle indicazioni risultanti dal titolo, non comporta automaticamente l'affermazione della responsabilità della banca, a tal fine occorrendo invece una valutazione in concreto del comportamento della stessa, da condursi secondo il parametro della diligenza professionale, con la conseguenza che la banca può essere ritenuta responsabile soltanto nel caso in cui l'alterazione sia rilevabile *ictu oculi*, in base alle conoscenze del bancario medio, il quale non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione, né è tenuto a mostrare le qualità di un esperto grafologo" (Cass. cit., in motivazione). Nella specie - ribadito che il titolo in questione non presentava manipolazioni facilmente ed immediatamente apprezzabili non poteva esigersi dalla banca uno sforzo di diligenza superiore a quello effettivamente adoperato.

A ciò aggiungasi che il TIZIO era stato in precedenza identificato dall'istituto di credito al momento dell'accensione di un libretto di deposito a risparmio a suo nome, sul quale è stato versato l'importo portato dal titolo, prelevato a distanza di circa 20 giorni senza che, nel frattempo, fossero pervenute alla banca segnalazioni circa la sottrazione del titolo stesso, tali da provocare sospetti sul beneficiario dell'assegno.

Il complesso di tali circostanze induce, pertanto, ad escludere qualsivoglia profilo di negligenza a carico della BANCA; e ciò anche in considerazione del fatto che l'art. 43 L. ass. impone l'obbligo di pagare l'assegno non trasferibile al prenditore e non esige obblighi investigativi per verificare che l'identità del prenditore apparente corrisponda a quella del prenditore effettivo né accertamenti tecnici sui documenti per verificare che non ricorra la contraffazione, soprattutto se non emerge un minimo sospetto in proposito (cfr. Corte Appello Bologna, 10 febbraio 2017 n.362).

Di qui l'infondatezza anche del motivo in esame.

*Sentenza, Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice Cordisco, n. 292 dell'8 agosto 2018*

Sulla scorta di tali argomentazioni, avente carattere assorbente di ogni ulteriore questione (la censura sulle spese presuppone la fondatezza dell'appello), e ritenuta l'inammissibilità di nuove problematiche sollevate per la prima volta in sede di comparsa conclusionale, deve concludersi per l'integrale rigetto del gravame, con ogni conseguenza di legge in ordine alle spese di lite tra le parti costituite, liquidate come da dispositivo.

Nulla per le spese tra l'appellante ed il TIZIO, rimasto contumace.

### P.Q.M.

Il Tribunale di Lanciano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla SOCIETA' SPA, in persona del legale rappresentante "pro tempore", nei confronti della BANCA, in persona del Presidente del C.d.A., avverso la sentenza del Giudice di Pace di Lanciano n.308/15, ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata;
- b) per l'ulteriore effetto condanna l'appellante al pagamento della spese di lite in favore della BANCA, liquidate nella misura di euro 1.620,00 per compenso professionale, oltre accessori come per legge;
- c) nulla per le spese tra l'appellante ed il TIZIO.

Così deciso in Lanciano, il 3 agosto 2018

IL GIUDICE  
dott.ssa Cleonice G. Cordisco

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*